

## STATUTO

### Titolo I° - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA -

Articolo 1 - E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615 ter e degli articoli 2462 e seguenti del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione:

"AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE ASTIGIANE" altrimenti siglabile "A.F.P. COLLINE ASTIGIANE S.c.r.l."

Articolo 2 - La Società ha sede legale in Agliano Terme.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organismo amministrativo e non comporterà modifica dei patti sociali.

L'assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere, nelle forme di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia sia all'Estero.

Articolo 3 - La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2030 (trentuno dicembre duemilatrenta), salvo proroga o anticipato scioglimento.

### Titolo II° - OGGETTO SOCIALE -

Articolo 4 - La Società non ha finalità di lucro ed ha per oggetto:

- la formazione e l'orientamento professionale nel settore turistico-alberghiero e della somministrazione di alimenti e bevande e la formazione e l'orientamento professionale in genere, rivolta a tutti i cittadini italiani, ai cittadini stranieri e ad apolidi nel rispetto della presente e futura normativa, con particolare attenzione a coloro che presentano condizioni di svantaggio ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 aprile 1995, numero 63-

- la gestione di mense, foresterie, convitti, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere e di residence, l'organizzazione di soggiorni, l'assistenza e l'accoglienza esclusivamente nei confronti dei propri allievi e insegnanti -

- l'esercizio delle attività connesse ai servizi al lavoro -

- l'esercizio delle attività di ricerca e selezione del personale come definite dal D.Lgs. n.267/2003 e s.m.i. -

- l'esercizio delle attività di supporto alla ricollocazione professionale come definite dal D.Lgs. n.267/2003 e s.m.i. -

La Società potrà svolgere attività nel campo della

promozione socio-economica e della valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, realizzare e gestire centri di incontro congressuale ed attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito dei corsi di formazione tenuti dalla società.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di erogazione di credito al consumo, quelle previste dall'articolo 2 del R.D.L. 12 marzo 1936 numero 375, dalle Leggi 7 giugno 1974 numero 216, 23 marzo 1983 numero 77, 2 gennaio 1991 numero 1, 1 settembre 1993 numero 385 e loro modificazioni ed integrazioni, nonché quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

#### Titolo III° - CAPITALE E QUOTE -

Articolo 5 - Il capitale sociale è di euro cinquantaduemila (52.000,00) e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura.

Il capitale dovrà essere misto, pubblico-privato, e costituirà causa di scioglimento, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile, il venir meno di una delle due componenti, pubblica o privata, che lo costituiscono.

I soci, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potranno effettuare, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, versamenti in conto capitale o finanziamenti: quest'ultimi nel rispetto dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 numero 385 e nei limiti previsti dalla deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994, pubblicata nella G.U. numero 58 dell'11 marzo 1994- I soci sono tenuti ad effettuare nei confronti della Società versamenti in denaro a fondo perduto in misura annua complessivamente non superiore al doppio del valore nominale delle rispettive quote di partecipazione, per far fronte a tutte le spese di gestione della Società che non trovassero copertura nei ricavi di competenza dell'esercizio- A tal fine, il Consiglio di amministrazione sottoporà annualmente all'approvazione dell'assemblea dei soci, da convocarsi nei due mesi precedenti all'inizio dell'esercizio sociale, il bilancio preventivo di esercizio, formulato in ragione delle prevedibili entrate provenienti da

contributi pubblici e dalle attività previste dall'Articolo "2" dello Statuto Sociale.

Il bilancio preventivo dovrà essere accompagnato dal piano di riparto proporzionale tra i soci dei predetti versamenti, con l'indicazione delle date entro le quali i medesimi dovranno essere effettuati.

Tali versamenti confluiranno a conto economico per l'ammontare necessario a conseguire il risultato di sostanziale pareggio e l'eventuale eccedenza potrà essere imputata ad acconto per l'esercizio successivo, o accantonata ad apposita riserva.

I versamenti approvati dall'assemblea ordinaria sono obbligatori per tutti i soci.

Articolo 6 - Il capitale sociale è diviso in quote, a norma di legge.

Articolo 7 - Le quote sono nominative e liberamente trasferibili-

Sulle quote non potranno essere costituiti diritti di godimento e di garanzia.

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota deve comunicare agli altri soci, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tale intenzione, precisando il nome dell'acquirente, le condizioni ed il prezzo di vendita.

Gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione alle medesime condizioni indicate nell'offerta entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al socio alienante. Tale diritto dovrà essere esercitato dal singolo socio per l'intera quota offerta in vendita, oppure, se in concorso con altri soci, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione.

In mancanza dell'esercizio di prelazione da parte dei soci, il Consiglio di amministrazione dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta del cedente e potrà designare - anche in funzione di quanto previsto dall'articolo "5" - un cessionario di proprio gradimento, disposto ad effettuare l'operazione alle medesime condizioni comunicate dal socio che intende cedere la quota.

Qualora il Consiglio di amministrazione non provveda alla designazione di cessionario di proprio gradimento, il cedente sarà libero di effettuare il trasferimento all'espressa condizione che essa sia conclusa entro il termine

di giorni sessanta dalla data della predetta riunione.

Qualora in occasione di operazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, uno o più soci non esercitassero il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione, il Consiglio di amministrazione, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di opzione, ne dovrà dare comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a tutti gli altri soci, affinché i medesimi possano sottoscrivere le quote inoptate.

Tale sottoscrizione dovrà essere effettuata nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione ed alle stesse condizioni alle quali avrebbero potuto farlo i soci rimasti inerti. Nell'ipotesi in cui più di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste inoptate, si procederà ad un riparto tra i soci interessati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

#### Titolo IV° -ASSEMBLEE-

Articolo 8 - L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Articolo 9 - L'assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede legale, purchè nel territorio della Provincia di Asti-

L'assemblea deve essere convocata, oltre che per l'approvazione del bilancio preventivo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile.

Articolo 10 - L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal Libro Soci.

Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza

e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di tale formalità, le assemblee si intenderanno validamente costituite in forma totalitaria qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, il sindaco unico sia presente o informato della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e il sindaco unico eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

Articolo 11 - Potranno partecipare all'assemblea i soci regolarmente iscritti nel Libro Soci.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche da non soci, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 2372 del Codice Civile.

Articolo 12 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di loro assenza, impedimento o rinuncia, da persona eletta dagli intervenuti a maggioranza relativa-

Il Presidente è assistito da un segretario dal medesimo nominato, che potrà essere scelto anche fra persone estranee alla Società e, nei casi previsti dalla legge, dal Notaio rogante.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 13 - L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

In deroga a quanto indicato, è richiesto invece il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale quando si abbia a deliberare:

- sul trasferimento della sede;
- sulla variazione del capitale sociale;
- sulla modifica del presente 2° comma dell'Articolo "13" dello Statuto.

Titolo V°-AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA-

Articolo 14 - L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri non minore di 3 e non maggiore di 7.

I consiglieri possono essere scelti anche fra non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al "Comune di Agliano Terme" è riservata la facoltà di nominare un consigliere ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile.

Il Sindaco pro tempore del "Comune di Agliano Terme" assume la carica di Presidente Onorario, con funzioni meramente onorifiche.

All'Assemblea spetta, pertanto, la facoltà di eleggere i restanti componenti il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione dovrà eleggere fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente.

Articolo 15 - Al Consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per espressa e inderogabile disposizione di legge o di Statuto non siano riservati esclusivamente all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione potrà devolvere parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri nell'ambito dell'amministrazione ordinaria della Società, determinando i limiti delle rispettive deleghe.

Gli amministratori con deleghe di poteri, nell'ambito delle attribuzioni loro conferite, potranno nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 16 - La legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri ai medesimi attribuiti.

Articolo 17 - Il Consiglio di amministrazione potrà riunirsi anche fuori dalla sede legale, purchè nel territorio della Provincia di Asti.

Il Consiglio di amministrazione verrà convocato dal Presidente ogni qualvolta lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dal sindaco unico.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a)- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b)- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

c)- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d)- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e)- a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

La convocazione avrà luogo mediante avviso inviato al domicilio di ciascun consigliere e del sindaco unico, almeno cinque giorni prima del termine fissato per l'adunanza, indicando la località della riunione e precisando l'ora ed il giorno nonché le materie da trattare. In caso di comprovata urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con l'osservanza del termine di 48 ore libere prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio si intenderà validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri e a condizione che il sindaco unico sia presente alla riunione.

Articolo 18 - Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di loro assenza, impedimento o rinuncia, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza degli amministratori e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto di chi presiede.

Articolo 19 - Agli amministratori spetterà il

rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, nonché il compenso stabilito dall'assemblea in occasione della loro nomina e/o dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.

Articolo 20 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione si intenderà decaduto e l'assemblea dei soci provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione ai sensi di legge e di Statuto.

Titolo VI° - ORGANO DI CONTROLLO -

Articolo 21 - La gestione della Società dovrà essere controllata da un sindaco unico, che svolgerà la propria attività a norma di legge.

Fatto salvo quanto disposto dalla legge, al sindaco unico spetta il controllo legale dei conti della società, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea che potrà nominare un sindaco unico legale o una società di revisione incaricata del controllo legale.

Titolo VII° -ESERCIZI SOCIALI-

Articolo 22 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno.

Titolo VIII° -UTILI-

Articolo 23 - Poiché la Società non persegue scopi di lucro, gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio annuale, previa deduzione del cinque per cento (5%) da destinarsi alla costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno accantonati in apposita riserva statutaria vincolata alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nelle previsioni dell'attività consortile.

Titolo IX° -LIQUIDAZIONE-

Articolo 24 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Titolo X° -CLAUSOLA ARBITRALE-

Articolo 25 - Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra i soci e la Società,

nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Statuto e dell'atto costitutivo saranno devolute ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Asti, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro avrà competenza piena ed assoluta, giudicherà pro-bono et aequo e senza formalità di procedura e dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Titolo XI° -DISPOSIZIONI GENERALI-

Articolo 26 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Asti, 22 ottobre 2015